**MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

CONCORSO

**Concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'ammissione alle scuole**

**di specializzazione per le professioni legali, anno accademico**

**2020-2021.**

*(GU n.67 del 28-8-2020)*

 IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'

 E DELLA RICERCA

 di concerto con

 IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

 Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare

l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero

dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante

«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della

legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo modificato dal predetto

decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma

1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del

Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite

le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione

universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di

alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la

determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2020,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2020, con il

quale il prof. Gaetano Manfredi e' stato nominato Ministro

dell'universita' e della ricerca;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,

n. 162, recante «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali,

delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento» e,

in particolare, il Capo III;

 Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e

successive modificazioni, recante modifiche alla disciplina del

concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di

specializzazione per le professioni legali, a norma dell'art. 17,

commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

 Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del predetto decreto

legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che dispone che l'accesso alle

scuole di specializzazione avvenga mediante concorso per titoli ed

esame, e il comma 6 secondo il quale le prove di esame hanno

contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le

sedi delle scuole. La votazione finale e' espressa in sessantesimi.

Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del

punteggio di laurea e del curriculum degli studi universitari,

valutato per un massimo di dieci punti.;

 Visto il decreto del Ministro dell'universita', della ricerca

scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della

giustizia, 21 dicembre 1999, n. 537, e successive modificazioni,

concernente il Regolamento recante norme per l'istituzione e

l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni

legali, e, in particolare, l'art. 4, commi 1 e 3, che stabilisce che

alle scuole si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame,

indetto con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca

scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della

giustizia, con unico bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e che

prevede, altresi', che nel bando siano indicate le sedi e la data

della prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola, le

necessarie disposizioni organizzative e la sede ove, il giorno delle

prove, controllata l'integrita' dei pieghi, e' sorteggiato

l'elaborato per la prova da parte di un candidato, nonche' le

modalita' di comunicazione dell'elaborato prescelto a tutte le sedi;

 Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di

accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'art. 1, comma 1,

lettera d);

 Visto il decreto del Ministro del l'universita' e della ricerca

scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 relativo al

Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli

atenei;

 Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al

Regolamento sull'autonomia didattica degli atenei, approvato con

decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro

dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

 Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante

«Nuova disciplina in materia di accesso in magistratura, nonche' in

materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a

norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005,

n. 150» e, in particolare, l'art. 2;

 Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il

Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 11

dicembre 2001, n. 475, recante il Regolamento sulla valutazione del

diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le

professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi

dell'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e

successive modificazioni;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,

n. 137, riguardante il Regolamento sulla riforma degli ordinamenti

professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13

agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

settembre 2011, n. 148 e, in particolare, l'art. 10, comma 3, e 11,

comma 2;

 Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova

disciplina dell'ordinamento della professione forense e, in

particolare, l'art. 41, comma 9, in forza del quale «il diploma

conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni

legali, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997,

n. 398, e successive modificazioni, e' valutato ai fini del

compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato

per il periodo di un anno»;

 Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per

l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone

handicappate», e successive modificazioni;

 Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in

materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»

e successive modificazioni;

 Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, che

stabilisce, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo

17 novembre 1997, n. 398, e dell'art. 2, comma 1, lettera b, n. 1),

della legge 25 luglio 2005, n. 150, che il numero complessivo dei

laureati in giurisprudenza da ammettere alle predette scuole di

specializzazione nell'anno accademico 2019/2020 e' pari a 3.600

unita';

 Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale

nell'adunanza del 3 maggio 2012;

 Ritenuto di modificare la distribuzione dei posti disponibili tra

le varie sedi rispetto al precedente anno accademico 2019/2020, a

seguito delle comunicazioni di rinuncia pervenute dagli atenei;

 Ravvisata la necessita' di provvedere, ai sensi dell'art. 4 del

decreto 21 dicembre 1999, n. 537, all'indizione del concorso

nazionale per titoli ed esame per l'accesso alle scuole di

specializzazione per le professioni legali per l'anno accademico

2020-2021;

 Decreta:

 Art. 1

 Indizione del concorso

 1. Per l'anno accademico 2020-2021 e' indetto un concorso

pubblico, per titoli ed esame, per l'ammissione alle scuole di

specializzazione per le professioni legali, ai sensi dell'art. 16,

comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e dell'art.

4 del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537.

 2. La prova d'esame si svolge il giorno **29 ottobre 2020** su tutto

il territorio nazionale, presso le universita' sedi delle scuole di

specializzazione per le professioni legali indicate nell'allegato 1,

che costituisce parte integrante del presente decreto.

 3. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da

ammettere alle scuole, determinato in 3.600 unita', e' ripartito tra

le scuole di specializzazione secondo quanto indicato nell'allegato 1

al presente bando.

 Art. 2

 Requisiti per la partecipazione al concorso

 1. Al concorso sono ammessi coloro i quali hanno conseguito il

diploma di laurea in giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento e

coloro che hanno conseguito la laurea specialistica o magistrale in

giurisprudenza sulla base degli ordinamenti adottati in attuazione

del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e

della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509 e

del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, **in data anteriore al 29 ottobre**

**2020.**

 Art. 3

 Presentazione della domanda

 1. La domanda di partecipazione al concorso, compilata secondo il

modello predisposto da ciascuna scuola, **dovra' essere presentata**

**presso la segreteria dei corsi di studio di giurisprudenza**

**dell'ateneo sede della scuola di specializzazione per la quale si**

**concorre entro il 9 ottobre 2020**. Puo' essere presentata domanda di

partecipazione con riserva ove il candidato non sia in possesso del

titolo accademico prescritto nel predetto termine, ma lo consegua

comunque in data anteriore alla prova d'esame. Alla domanda di

partecipazione i candidati devono allegare la documentazione

comprovante l'avvenuto versamento della tassa a tal fine stabilita

dalla competente universita'.

 2. Per l'ammissione al concorso dei candidati di cittadinanza

straniera si applicano le norme vigenti in materia.

 3. E' facolta' dell'ateneo disporre l'esclusione dei candidati

dal concorso in qualsiasi fase del procedimento concorsuale, con

motivato provvedimento del direttore amministrativo.

 Art. 4

 Prova d'esame

 1. La prova di esame e' unica a livello nazionale e consiste

nella soluzione di cinquanta quesiti a risposta multipla, su

argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo,

diritto processuale civile e procedura penale. La prova d'esame e'

volta a verificare la conoscenza dei principi, degli istituti e delle

tecniche giuridiche riguardanti le materie innanzi indicate. I

quesiti sono segreti e ne e' vietata la divulgazione. E' altresi'

vietata l'introduzione nell'aula di telefoni portatili e di altri

strumenti di riproduzione e comunicazione di testi sotto qualsiasi

forma.

 2. Il tempo massimo a disposizione dei candidati per

l'espletamento della prova e' di novanta minuti.

 3. Durante la prova non e' ammessa la consultazione di testi e di

codici commentati e annotati con la giurisprudenza.

 Art. 5

 Commissione giudicatrice

 1. Con decreto rettorale e' costituita, presso ciascuno degli

atenei di cui all'allegato 1, una commissione giudicatrice del

concorso, composta da due professori universitari di ruolo in materie

giuridiche, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio

e presieduta dal componente avente maggiore anzianita' di ruolo

ovvero, a parita' di anzianita' di ruolo, dal piu' anziano di eta'.

 2. La commissione e' incaricata di assicurare la regolarita'

dell'espletamento delle prove di esame, i vi compresa la consegna e

il ritiro degli elaborati, nonche' la verbalizzazione. La commissione

valuta la prova d'esame, il curriculum degli studi universitari e il

voto di laurea, secondo i criteri di cui all'allegato 2, e provvede

inoltre a definire la graduatoria dei candidati ai sensi dell'art. 5.

 3. Con lo stesso decreto e' nominato un apposito comitato di

vigilanza ed il responsabile del procedimento.

 4. Il giorno dello svolgimento della prova, alle ore 10,00, la

commissione giudicatrice costituita presso la facolta' di

giurisprudenza dell'Universita' «La Sapienza» di Roma, previo

controllo dell'integrita' dei plichi contenenti le prove d'esame,

invita uno dei candidati presenti ad estrarre a sorte una delle tre

buste contenenti le prove d'esame ai sensi dell'art. 4, comma 3, del

decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537.

 5. Il numero che contrassegna la prova d'esame sorteggiata e'

comunicato, per via telematica, ai responsabili del procedimento di

ciascun ateneo ai fini dell'immediato espletamento della prova di

esame. La consegna degli elaborati e' effettuata contestualmente a

tutti i candidati presenti nella sede di esame. Il tempo a

disposizione decorre dal momento in cui la commissione autorizza

l'apertura delle buste contenenti i questionari. E' in ogni caso

disposta l'esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto il

plico contenente il questionario prima dell'autorizzazione della

commissione.

 6. Per la stampa, la predisposizione dei plichi contenenti le

singole prove di ammissione, nonche' per l'analisi e l'accertamento

dei risultati, il Ministero dell'universita' e della ricerca si

avvale del CINECA.

 7. Il giorno 27 ottobre 2020 i responsabili del procedimento di

ciascuna sede, o loro delegati, provvedono a ritirare gli elaborati

presso il consorzio interuniversitario CINECA, al quale inoltrano per

la correzione i moduli risposte compilati dai candidati

successivamente all'espletamento della prova d'esame.

 8. L'esito della correzione degli elaborati e' comunicato dal

CINECA stesso ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo ai

fini della valutazione di cui all'art. 6 da parte della commissione

giudicatrice.

 Art. 6

 Valutazione della prova e dei titoli

 1. Ai fini della compilazione della graduatoria in relazione ai

posti disponibili, la commissione giudicatrice di cui all'art. 4 ha a

disposizione, per ciascun candidato, sessanta punti, dei quali

cinquanta per la valutazione della prova d'esame, cinque per la

valutazione del curriculum e cinque per il voto di laurea.

 2. La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene

secondo i criteri stabiliti nell'allegato 2, che costituisce parte

integrante del presente decreto.

 Art. 7

 Ammissione alla scuola di specializzazione

 1. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in

relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in

posizione utile nella graduatoria compilata dalla commissione

giudicatrice di cui all'art. 4 sulla base del punteggio complessivo

riportato.

 2. A parita' di punteggio e' ammesso il candidato piu' giovane

d'eta'.

 3. Coloro che hanno sostenuto la prova di esame presso una delle

sedi indicate nell'allegato 1, collocandosi in soprannumero, possono

chiedere l'iscrizione alla scuola presso una qualunque universita'

che non ha ricoperto i posti risultanti dal predetto allegato.

 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

 Il Ministro dell'universita' e della ricerca: Manfredi

Il Ministro della giustizia: Bonafede

 Allegato 1

 Parte di provvedimento in formato grafico

 Allegato 2

 Parte di provvedimento in formato grafico